

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 3 Ottobre 1962 in Torino nella sede della Prefettura sotto la presidenza del Gr. Uff. Dr. Giuseppe MIGLIORE Prefetto di Torino, a ciò delegato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed assistito dal Dr. Francesco Cerchio, Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Torino,

tra la S.p.A. F.I.A.T., assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino

e

la Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.)
la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (F.I.O.M.)
l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (U.I.L.M.)

sono state definite le seguenti intese a titolo di acconto sul prossimo contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica.

ART. 1 - Orario di lavoro

Per ogni ora di lavoro compiuta dall'operaio oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l'Azienda corrisponderà all'operaio stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una maggiorazione del 10%, da computarsi sulla retribuzione globale di fatto.

ART. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo operai

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi agli operai oltre alla normale retribuzione, sono portate alle seguenti misure:

	<u>Per lavoro non a turni</u>	<u>Per lavoro a turni</u>
a)- Lavoro straordinario: prime 2 ore	25%	25%
ore success.	35%	35%
b)- Lavoro notturno: fino alle ore 22	25%	20%
oltre alle ore 22	35%	20%
c)- Festivo	65%	65%
d)- Festivo con riposo compensativo	30%	30%
e)- Straordinario festivo (oltre le 8 ore)	65%	65%
f)- Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	55%	55%
g)- Straordinario notturno: prima 2 ore	55%	45%
ore success.	55%	50%
h)- Notturno festivo	70%	65%
i)- Notturno festivo con riposo compen- sativo	55%	50%
l)- Straordinario notturno festivo (ol- tre le 8 ore)	85%	75%
m)- Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	75%	70%

ART. 3 - Ferie Operai

Il periodo di ferie spettante all'operaio per ogni anno è portato alle seguenti misure:

- 17 giorni per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
- 18 giorni per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;

./.

- 20 giorni per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
- 22 giorni per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.

ART. 4 - Aumenti periodici di anzianità operai

Gli operai per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso l'Azienda o Gruppo aziendale e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura dell'1,50% per i primi due bienni, e nella misura del 2% per i due bienni successivi da calcolare sul minimo contrattuale di paga oraria e sull'indennità di contingenza della categoria cui appartiene l'operaio. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 4 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati sui minimi di paga oraria in atto alle singole scadenze. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° Gennaio successivo.

Agli operai verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° Gennaio 1961 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.

ART. 5 - Trattamento in caso di malattia

Il sussidio di malattia per gli operai viene portato alle seguenti misure:

- 60% della retribuzione fino al 6° giorno di malattia;
- 65% della retribuzione dal 7° al 30° giorno di malattia;
- 70% della retribuzione dal 31° al 75° giorno di malattia;
- 80% della retribuzione oltre il 75° giorno di malattia.

Il miglioramento di cui sopra verrà attuato mediante deliberazioni apposite dei Consigli di Amministrazione delle Mutue Aziendali ovvero, per gli operai assistiti direttamente dall'INAM, mediante integrazione del sussidio mutualistico corrisposto dall'INAM.

ART. 6 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea corrisposta dall'INAIL agli operai assenti per infortunio sul lavoro verrà integrata, a carico dell'azienda fino a raggiungere i seguenti livelli:

- 60% della retribuzione dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio al 6° giorno compreso;
- 65% della retribuzione dal 7° al 30° giorno di indennità;
- 70% della retribuzione dal 31° giorno al 75° giorno di indennità;
- 80% della retribuzione oltre il 75° anno di indennità.

./.

ART. 7 - Servizio militare

L'operaio chiamato alle armi per servizio di leva, che all'atto della chiamata risulti in forza presso l'Azienda da almeno due anni, ha diritto alla decorrenza dell'anzianità ai fini del computo della indennità di anzianità, dell'anzianità utile per la misura delle ferie, e del trattamento di malattia, e degli scatti di anzianità, semprechè egli preste almeno 12 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.

ART. 8 - Indennità di anzianità per licenziamento

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Gennaio 1963 l'indennità di anzianità per gli operai dovrà calcolarsi in base alle seguenti norme:

- a)- giorni 7 (56 ore) per ciascun anno dal 1° fino al 4° compiuto;
- b)- giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 4° e sino al 10° compiuto;
- c)- giorni 13 (104 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e sino al 15° compiuto;
- d)- giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

Per l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 1° Gennaio 1963, il numero delle giornate di indennità spettanti all'operaio in applicazione dei precedenti contratti collettivi verrà aumentato di una giornata (8 ore) per ogni anno intero di anzianità di servizio maturata, esclusi gli anni di servizio computati con la misura di 15 giornate (120 ore) per anno, secondo le norme precedenti.

ART. 9 - Indennità di anzianità in caso di dimissioni

All'operaio dimissionario l'Azienda corrisponderà l'indennità di anzianità secondo le misure e le modalità previste per il caso di licenziamento.

ART. 10 - Qualifiche

Le parti si impegnano ad effettuare un esame delle mansioni particolari svolte dagli operai di 3^ Categoria, che presentano caratteristiche speciali allo scopo di concordarne una congrua valutazione agli effetti retributivi.

ART. 11 - Lavoro straordinario notturno e festivo impiegati

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo da corrispondersi agli impiegati oltre alla normale retribuzione sono portate alle seguenti misure:

	Per lavoro non a turni	Per lavoro a turni
a)- Lavoro straordinario: prime 2 ore	25%	25%
ore success.	35%	35%
b)- Lavoro notturno: fino alle ore 22	25%	20%
oltre le ore 22	35%	20%
c)- Festivo	65%	65%
d)- Festivo con riposo compensativo	30%	30%
e)- Straordinario festivo (oltre le 8 ore)	65%	65%
f)- Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	55%	55%

	Per lavoro non a turni	Per lavoro a turni
g)- Straordinario notturno: prime 2 ore ore success.	55%	45%
h)- Notturno e festivo	70%	65%
i)- Notturno festivo con riposo compen- sativo	55%	50%
l)- Straordinario notturno festivo (ol- tre le 8 ore)	85%	75%
m)- Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)	75%	70%

ART. 12 - Aumenti periodici di anzianità impiegati

La norma transitoria aggiunta all'art. 15 della parte III del contratto nazionale 23 Ottobre 1959 cessa di avere applicazione: per tanto gli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente al 14 giugno 1952 verranno ricalcolati in base alle comuni norme previste dal sopra citato art. 15.

ART. 13 - Ferie impiegati

Il periodo minimo di ferie per gli impiegati (per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti) viene portato a giorni 17.

ART. 14 - Trattenuta quote sindacali.

L'Azienda dichiara di essere disposta ad effettuare la trattenuta delle quote di associazione sindacale secondo modalità da definirsi.

ART. 15 - Premio semestrale

Le parti si impegnano a definire una regolamentazione del premio semestrale che preveda la corresponsione a tutti i dipendenti (operai ed impiegati) secondo misure collegate all'andamento dei livelli produttivi dell'azienda nei singoli periodi semestrali.

La regolamentazione non dovrà comportare per l'azienda, per il 2° semestre 1962, oneri diretti maggiori di quelli sopportati per il primo semestre 1962.

ART. 16 - Retribuzioni

Le paghe orarie individuali e gli stipendi di fatto percepiti da gli operai, intermedi ed impiegati sono aumentate nelle misure contenute nelle allegate tabelle a), b) e c).

ART. 17 - Inscindibilità delle disposizioni concordate e condizioni di miglior favore.

I miglioramenti di cui sopra vengono concordati a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti conseguenti sia al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica sia alla stipulazione di nuovi contratti o accordi di settore nel quadro delle lavorazioni metalmeccaniche (automobilistiche, siderurgiche, motoristiche, varie ecc.) e non saranno perciò con essi cumulabili. I miglioramenti stessi assorbono i benefici stabiliti allo stesso titolo.

Le eventuali condizioni di miglior favore risultanti dalle norme del presente accordo nei confronti della futura regolamentazione contrattuale continueranno ad essere mantenute anche dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione contrattuale nell'ambito di ciascun istituto o complesso di istituti complementari; a tal fine le disposizioni regolanti ciascun istituto o complesso di istituti com-

plementari saranno considerate - nel relativo ambito - correlative ed inscindibili tra loro e non cumulabili con alcun altro trattamento.

Le intese di cui al presente accordo sono valide per gli Stabilimenti e Filiali FIAT e per gli Stabilimenti O.M..

ART. 18 - Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° Ottobre 1962 ed avrà durata fino all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica, salvo quanto previsto dal precedente art. 17.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE A VERBALE

Sistema contrattuale

La FIAT, a conoscenza delle istanze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, che riguardano una revisione del sistema contrattuale generale dell'industria metalmeccanica rileva che tale revisione dovrebbe tradursi in un'articolazione della contrattazione collettiva fra le Organizzazioni Sindacali quali soggetti della contrattazione stessa ai vari livelli (nazionale, di settore, aziendale); e dichiara di accertarne in linea di massima i principi informati.

La FIAT osserva tuttavia che ogni impegno relativo alle modalità della contrattazione collettiva ai vari livelli, e relativo pertanto:

- alla determinazione delle materie di rispettiva competenza di ogni livello di contrattazione;
- all'ambito entro il quale si dovrà sviluppare la contrattazione ai vari livelli, ed alle procedure del caso,

deve essere assunto non dalle singole aziende, ma dalle contrapposte organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per queste ragioni la FIAT dichiara che si rimetterà in proposito a ciò che verrà definito in sede nazionale; e dichiara altresì che in tale sede esprimerà il proprio parere favorevole alla revisione del sistema contrattuale nazionale, come sopra indicato.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE A VERBALE

Distribuzione dell'orario di lavoro

Entro il marzo 1963 l'Azienda esaminerà congiuntamente con le Commissioni Interne la distribuzione degli orari di lavoro relativi all'anno 1963, tenendo conto degli interessi dei lavoratori e delle esigenze produttive in relazione alle richieste del mercato, nell'ambito delle disposizioni di legge e contrattuali in vigore.

Un ulteriore esame potrà essere effettuato - su richiesta di una delle parti - in sede sindacale, con l'osservanza dei criteri suddetti.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE A VERBALE

Categoria speciale

L'Azienda si dichiara disposta, attraverso un accertamento delle mansioni svolte dai singoli ad inquadrare nella categoria impiegatizia tutti coloro che all'atto del presente accordo appartengano alla categoria speciale e risultino adibiti a mansioni avvicinati alla mansione impiegatizia.

Il provvedimento di cui sopra interesserà la maggioranza dei lavoratori attualmente classificati nella suddetta categoria speciale.

./.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE A VERBALE SULLA ARMONIZZAZIONE RETRIBUTIVA
DEI VARI STABILIMENTI

L'Azienda dichiara e conferma di aver perseguito, specie negli ultimi tempi, l'indirizzo di armonizzare le strutture retributive degli Stabilimenti fuori Torino con quelle degli Stabilimenti torinesi ad analoghe caratteristiche e del pari delle varie Filiali tra di loro, ferme restando le differenze di zona; e dichiara che intende proseguire su questo indirizzo.

Dichiara altresì che non ha difficoltà a comunicare i termini concreti - tramite le proprie Associazioni territoriali competenti - ai Sindacati Provinciali che ne facciano richiesta.

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Segreterie Nazionali della Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M. - C.I.S.L.) della Federazione Impiegati Operai Metallurgici (F.I.O.M. - C.G.I.L.) e dell'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (U.I.L.M.) dichiarano, di escludere gli Stabilimenti F.I.A.T. - O.M. dalle agitazioni generali per la categoria metalmeccanici connesse con la vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della categoria.

Archivio Storico
Portale dell'Accordo Nazionale Centrale
CISL

TABELLA A - AUMENTO OPERAI

Z O N E	Indici nazionali	A u m e n t o o r a r i o			
		1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.	4^/7^ Cat.
<u>ZONA O</u> - Torino, Milano - Genova, Roma	100,-- 98,50	35,-- 34,50	30,-- 29,50	25,-- 24,50	22,-- 21,50
<u>ZONA I</u> - Firenze - Varese (extra)	97,-- 97,89	34,-- 34,50	29,-- 29,50	24,-- 24,50	21,50 21,50
<u>ZONA II</u> - Brescia: Livorno, Pavia, Novara, Bolzano, Trieste, Venezia, Pisa.	95,--	28,50	23,50	21,--	
<u>ZONA III</u> - Bologna, Modena, Padova, Parma, Mantova - Napoli (extra)	92,-- 93,50	32,-- 32,50	27,50 28,--	23,-- 23,50	20,-- 20,50
<u>ZONA IV</u> - Ancona - Palermo (extra)	89,-- 90,50	31,-- 31,50	26,50 27,--	22,-- 22,50	19,50 20,--
<u>ZONA V</u> - Cagliari, Catania, Pescara, Perugia, Messina - Bari, Taranto (extra)	84,50 87,--	29,50 30,50	25,50 26,--	21,-- 21,50	18,50 19,--
<u>ZONA VI</u> - Reggio Calabria, Sassari, Caltanissetta, Catanzaro	80,--	28,--	24,--	20,--	17,50

TABELLA B - AUMENTI INTERMEDI

Z O N E	Indici nazionali	A u m e n t o		m e n s i l e
		1^ Categ.	2^ Categ.	
<u>ZONA 0</u> - Forino, Milano - Genova, Roma	100,-- 98,50	8.000 7.900	6.000 5.900	
<u>ZONA I</u> - Firenze - Varese (extra)	97,-- 97,89	7.750 7.800	5.800 5.850	
<u>ZONA II</u> - Brescia, Livorno, Pavia, Novara, Bolzano, Trieste, Venezia, Pisa.	95,--	7.600	5.700	
<u>ZONA III</u> - Bologna, Modena, Parma, Padova, Mantova - Napoli (extra)	92,-- 93,5-	7.350 7.500	5.500 5.600	
<u>ZONA IV</u> - Ancona - Palermo (extra)	89,-- 90,50	7.100 7.250	5.350 5.450	
<u>ZONA V</u> - Cagliari, Catania, Messina, Pescara Perugia - Bari, Taranto (extra)	84,50 87,--	6.750 6.950	5.050 5.200	
<u>ZONA VI</u> - Reccio Calabria, Sassari, Caltanissetta, Catanzaro	80,--	6.400	4.800	

TABELLA C - AUMENTI IMPIEGATI

ZONA	Indici nazionali	Aumentamento mensile				
		1^ Cat.	2^ Cat.	3^ Cat.	4^ Cat.	5^ Cat.
ZONA 0						
- Torino, Milano	100,--	8.000	6.000	5.000	4.000	
- Genova, Roma	98,50	7.900	5.900	4.900	3.950	
ZONA I						
- Firenze	97,--	7.750	5.800	4.850	3.900	
- Varese (extra)	97,89	7.800	5.850	4.900	3.950	
ZONA II						
- Brescia, Livorno, Pavia, Novara, Bolzano, Trieste, Venezia, Pisa	95,--	7.600	5.700	4.750	3.800	
ZONA III						
- Bologna, Modena, Parma, Padova, Mantova	92,--	7.350	5.500	4.600	3.700	
- Napoli (extra)	93,5	7.500	5.600	4.650	3.750	
ZONA IV						
- Ancona	89,--	7.100	5.350	4.450	3.550	
- Palermo (extra)	90,50	7.250	5.450	4.500	3.600	
ZONA V						
- Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Perugia	84,50	6.750	5.050	4.200	3.400	
- Bari, Taranto (extra)	87,--	6.950	5.200	4.350	3.500	
ZONA VI						
- Reggio Calabria, Sassari, Caltanissetta, Catanzaro	80,--	6.400	4.800	4.000	3.200	

(La FIAT ha inoltre regolamentato coi Sindacati i premi, i cottimi e gli incentivi consegnando ai Sindacati stessi i relativi regolamenti. Di seguito riportiamo il verbale di accordo siglato dalle parti)

VERBALE DI ACCORDO

Tra la S.p.A. Fiat, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino

e

la Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.)

la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (F.I.O.M.)

l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (U.I.L.M.)

si prende ~~atti~~ dà atto di quanto segue:

Art. 1 - Le parti approvano il "Regolamento del premio di produzione FIAT" ed il "Regolamento per il premio generale di stabilimento Fiat", secondo i testi e le tabelle allegati, notificati in data odierna alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2 - Le parti si danno atto che l'azienda ha provveduto a comunicare altresì alle Organizzazioni sindacali firmatarie, per il tramite della propria Associazione Industriale ed a finalità informati vo, i criteri generali circa i metodi di rilevazione dei tempi di lavorazione e le relative maggiorazioni.

Art. 3 - Le parti si danno atto, inoltre, che non sono emerse situ azioni di contestazione, le quali investano gli aspetti di struttura del sistema in atto.

Art. 4 - Eventuali modifiche in questa materia, per l'applicazione di nuovi sistemi o per modificazioni al sistema in atto, introdotte dall'azienda per necessità tecniche od organizzative, verranno esaminate tra le parti.

Art. 5 - Le presenti intese entrano in vigore alla data di stipulazione ed avranno durata di anni due.

Torino, 3 Ottobre 1962

Il Prefetto di Torino

F.to : Migliore

p. La Direzione FIAT

F.to : Garino

p. La Federaz. Ital. Metalmecc.

F.to : Zanzi

p. L'Unione Industriale
di Torino

F.to : Baro

p. La Federaz. Imp. Op. Metallur.

F.to : Garavini

p. L'Unione Ital. Lav. Metallur.

F.to : Corti